

BUONE & CATTIVE PRATICHE NELLA RAPPRESENTAZIONE GIURIDICA DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE



Luca Massidda

Università degli Studi della Toscana



"Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità"



Luca Massidda. **STEP** – Stereotipo e pregiudizio. Per un cambiamento culturale nella rappresentazione di genere in ambito giudiziario, nelle forze dell'ordine e nel racconto dei media. Progetto coordinato dalla prof.ssa Flaminia Saccà.

Cattive pratiche



1. Lo stereotipo della brava ragazza pudica

TESTO DELLA SENTENZA (reato di violenza sessuale)

«ha mostrato lucidità e precisione nel ripercorrere le fasi dell'episodio oggetto di imputazione, apparendo nondimeno turbata nel rievocare i fatti, **cercando però di gestire il proprio stato d'animo con giusta dose di pudore**. Il racconto dei fatti è apparso quindi assolutamente coerente e preciso; la donna è stata molto puntuale nel riferire la sequenza dei comportamenti posti in essere dall'imputato nonché i dettagli della violenza subita»

1. Lo stereotipo della brava ragazza pudica

DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ

La sentenza in questo passaggio sta esprimendo la sua valutazione sulla testimonianza della vittima. Sappiamo che la giurisprudenza le riconosce un particolare statuto, nell'ambito della violenza contro le donne. Il racconto dei fatti offerto dalla parte offesa è dunque descritto dal giudice come "lucido", "assolutamente coerente e preciso", "molto puntale", "dettagliato". Il giudice però nell'intenzione di sostenere questa valutazione positiva del narrato della vittima, fa in maniera inopportuna riferimento alla «giusta dose di pudore» con cui la parte offesa ha ricostruito la violenza sessuale subita. Il significato implicito in questa costruzione argomentativa è che il pudore mostrato dalla donna rappresenti un elemento a sostegno della sua credibilità e attendibilità. In questo modo però si suggerisce, sempre in maniera implicita, che di contro una donna disinibita e diretta nella rappresentazione della propria intimità/sessualità possa essere considerata una vittima di violenza meno credibile.

Anche se la motivazione del loro inserimento nel testo della sentenza risponde all'intenzione, giuridicamente virtuosa, di difendere e sostenere il punto di vista della vittima, i giudici dovrebbero imporsi di evitare il ricorso a rappresentazioni della donna, del suo carattere e delle sue qualità, che riproducono e dunque legittimano una rappresentazione stereotipata della figura femminile. Il pudore con cui viene ricostruito un episodio di violenza sessuale non dovrebbe essere un parametro di valutazione rispetto all'attendibilità della testimonianza. Né può esistere, e certamente non può stabilirlo un tribunale, qual è in questi casi "la giusta dose di pudore" che deve caratterizzare il racconto della vittima

2. Vittimizzazione secondaria della parte offesa

TESTO DELLA SENTENZA (tentato femminicidio)

«Quanto ai futili motivi (...) la determinazione criminosa dell'imputato venne maturata in un contesto di abbandono da parte della compagna che aveva portato via con sé il figlio di tenerissima età. Il convincimento di aver scoperto tramite il social network la nuova relazione sentimentale della donna, il dubbio che il figlio di cui era incinta non fosse il proprio, costituiscono circostanze che nella rivisitazione della relazione con la donna nonché dei comportamenti e delle scelte da questa assunte, sostengono un contesto storico in cui difetta la futilità delle motivazioni dell'agire così come sopra specificato. La fine di una relazione non già per incomprensioni interne alla coppia ma per l'insorgenza di una nuova il cui frutto sarebbe indotto erroneamente anche a riconoscere come proprio (sebbene risulti dalla documentazione medica di pronto soccorso che la donna avesse fin da quella sede riferito l'intenzione di interrompere detta gravidanza), sebbene non scrimini la condotta dell'imputato né ne attenui la gravità tuttavia dà contezza di **una motivazione dell'agire certamente non «futile» ma generata da un senso di ingiustizia per il torto subito** e che avrebbe, nelle conseguenze dal *** non volute, anche determinato la perdita del suo rapporto con il figlio. (...) tenuto conto (...) dell'ambiente familiare di sofferenza da cui derivò una vicenda di cui, per profili diversi da quelli giuridici, resta vittima anche il *** (richiamate la giovanissima età e le conseguenze di danno che deriveranno dalla presente sentenza di condanna sulle sue prospettive di vita relazionale e professionale)".»

2. Vittimizzazione secondaria della parte offesa

DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ

Nel momento in cui rifiuta di riconoscere l'aggravante dei futili motivi, la sentenza costruisce un improprio nesso causale tra «il senso di ingiustizia per il torto subito» e «la motivazione all'agire certamente non futile» del giovane che, lasciato e tradito, ha cercato di uccidere l'ex compagna. In qualche modo si riconosce così la non futilità di una gelosia ossessiva e avviene un processo di rivittimizzazione della parte offesa, che con le sue scelte e suoi comportamenti avrebbe co-determinato una situazione relazionale tale per cui l'intento omicida non possa essere ricondotto a futili motivi. Nonostante il giudice scriva chiaramente che questo non “scrimina” o attenui la responsabilità dell'imputato, l'atteggiamento almeno parzialmente “comprensivo” verso l'imputato che ha orientato il suo giudizio emerge nella parte finale della sentenza, quando stabilisce l'ammontare del risarcimento per le parti offese. Passando per la donna, dal 1.000.000 di euro richiesto ai 10.000 ritenuti congrui dal giudice, egli motiva la sua decisione con parole che dà un lato di nuovo scaricano almeno in parte la responsabilità dell'accaduto sulle “vicende familiari” e dall'altro rivelano chiaramente un sentimento di empatia provato dal giudice nei confronti dell'imputato, descritto anch'egli come una “vittima”.

3. Stereotipo della donna-angelo

TESTO DELLA SENTENZA (femminicidio)

«una donna oberata da una gravidanza difficile, da tutti definita **buona e generosa** e che, **nonostante tutto, l'amava, tanto da farle sopportare le peggiori angherie ed umiliazioni**. Una donna, il cui più bel ritratto si ritrova nelle parole di *** [la collaboratrice domestica], captate a sua insaputa e quindi sincere (...) *'lo penso che quella donna si è liberata, non ha fatto un peccato, si vede dal viso. lo penso che non è una che fatto peccato, si vede dal viso. Loro dicono tutte cazzate, davanti a Dio. E non fa niente, quella donna adesso sta in pace. Quella donna ha sofferto tanto'*».

3. Stereotipo della donna-angelo

DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ

La sentenza sembra valorizzare come positiva l'immagine della donna che seppur maltratta resiste e continua ad amare il suo aguzzino. Questa lettura è confermata dal fatto che subito dopo, la sentenza, riportando il testo di un'intercettazione telefonica che non aggiunge al disposto alcun elemento giuridicamente significativo, insista in maniera esplicita sul tema del *sacrificio* (avvalorando in questo modo il *frame della donna angelo*, rappresentazione contro-stereotipata della figura femminile che si oppone all'immagine invece dispregiativa della donna-prostituta). In questo caso l'esemplarità giuridica della condanna è figlia di questa rappresentazione stereotipata del femminile e della violenza di genere.

4. Stereotipo della donna-tentatrice

TESTO DELLA SENTENZA (violenza sessuale)

«Lo stesso [imputato 1], ha ammesso di aver sentito il [imputato 2], fare i complimenti alla ragazza, chiederle "ora come fai senza scopare?" e l'altra rispondere "non ce la faccio più sono due mesi, mi tocco solo", **espressione che fondatamente stimolò l'impulso incontenibile del [imputato 1]**, passato alle vie di fatto, afferrando la ragazza e tirandole giù i pantaloni»

4. Stereotipo della donna-tentatrice

DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ

La sentenza rivela in maniera oscena il suo pregiudizio: la donna sessualmente disinibita non può essere davvero vittima di violenza sessuale, piuttosto ne è corresponsabile dal momento che sono le sue parole e il suo atteggiamento inopportuno la causa che *fondatamente scatenano l'impulso incontenibile dell'uomo*. Il linguaggio della sentenza determina così la rivittimazione della donna che con il suo atteggiamento disinibito ha determinato la «reazione» violenta dell'uomo, conseguentemente deresponsabilizzato per il suo agire. In questo modo la sentenza partecipa inoltre alla riproduzione della dicotomia dello stereotipo femminile che rinchioda la donna in una rappresentazione binaria che la vuole o angelo (madre-madonna) o prostituta (*femme fatale*).

5. Bias del raptus + Vittimizzazione secondaria

TESTO DELLA SENTENZA (femminicidio)

«I due sono in casa, discutono, bevono e ancora discutono e, in un **impeto d'ira**, l'imputato afferra un grosso coltello in cucina e colpisce **** con un unico fendente che perfora il polmone e ne determina in pochissimi minuti la morte. (...) ben più significativo apprezzamento (...) merita il contesto in cui l'omicidio si colloca e l'**evidente dolo d'impeto** che ha spinto l'azione omicidiaria (...). Va inoltre evidenziato che se è indiscutibile che in passato **** si sia reso responsabile di comportamenti violenti, in altre occasioni l'imputato, **pur legittimamente risentito per il comportamento della moglie**, ha dimostrato di voler dominare i propri **scatti d'ira**, riuscendo a fare forza su se stesso per impedirsi di compiere qualche pazzia (...) **La moglie** (...) non è decisa nelle sue scelte, manifesta amore e subito dopo disprezzo e questo **fa «impazzire» il marito**. È d'altronde credibile che la **** **completamente ubriaca, contraddittoria e incoerente come sempre** (...) abbia provocato **** mettendone in dubbio la sua determinazione e la sua capacità di dimostrarsi «uomo» e a dura prova il suo autocontrollo. La scena non ha testimoni ma è indiscutibile che i toni della discussione si siano molto accesi e che la donna, **completamente ubriaca** possa aver detto o fatto qualunque cosa (...) certamente **l'impulso** che ha portato **** a colpire la moglie con il coltello è scaturito da **un sentimento molto forte ed improvviso**, non ha semplicemente agito sotto la spinta della gelosia ma di un misto di rabbia e di disperazione, profonda delusione e risentimento (...) **ha agito sotto la spinta di uno stato d'animo molto intenso, non pretestuoso, né umanamente del tutto incomprensibile**».

5. Bias del raptus + Vittimizzazione secondaria

DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ

La sentenza – di condanna per un femminicidio – in poche righe ripete con ossessiva insistenza il bias del raptus, utilizzando le espressioni «impeto d'ira», «dolo d'impeto», «scatti d'ira». Il pregiudizio del giudicante è però reso in maniera ancor più evidente dal fatto che non solo il comportamento dell'omicida è ricondotto a un momento di «perdita del controllo», ma soprattutto dal fatto che di quella perdita del controllo la responsabilità è praticamente tutta della donna uccisa. L'imputato alla fine non è più stato capace di resistere alla provocazioni della cattiva moglie, lui marito innamorato «legittimamente risentito» non è più riuscito a dominare gli scatti di ira che il comportamento di lei sistematicamente innescavano.

La moglie «fa impazzire il marito». La cattiva moglie «contraddittoria e incoerente come sempre». Ha provocato. È arrivata persino a mettere in dubbio la sua mascolinità, il suo «dimostrarsi uomo». La donna è «completamente ubriaca» (sempre il potere rivelatore di pregiudizi degli avverbi). Il repertorio di giustificanti cui ricorre l'argomentare del giudice è quasi imbarazzante. La chiosa finale, ancora una volta affidata alla potenza di un avverbio, è paradigmatica dello spirito con cui è stata scritta la sentenza. Sì, l'ha uccisa, con una pugnolata, era sua moglie (ma una moglie ubriaca e adultera), ma *il suo stato d'animo era molto intenso, non pretestuoso, né umanamente del tutto incomprensibile*.

6. Bias del raptus + bias della gelosia

TESTO DELLA SENTENZA (femminicidio)

«Il gesto omicida era scaturito da una crescente sensazione di impotenza e dall'incapacità di accettare la fine del rapporto, ma non si coglievano segnali di malattia mentale tale da inficiare la capacità di autodeterminazione. In buona sostanza, **l'omicidio è frutto di uno stato d'animo turbato**, tormentato dal dubbio, provato dalle precedenti esperienze di vita e sfociato in **una reazione rabbiosa** di fronte all'atteggiamento di chiusura della donna ma, al di là di questa **'soverchiante tempesta emotiva e passionale**, non sembra possibile scorgere nel **** alcuna alterazione rilevante in termini di psicopatologia ai fini della capacità di intendere e di volere'. Il giudizio sulla piena capacità di intendere e di volere al momento del fatto era condiviso anche dal consulente tecnico della difesa, dr. *****, che riconduceva anch'egli l'azione omicida ad **una manifestazione impulsiva esorbitante, agita nella sfera degli stati emotivi e passionali**»

6. Bias del raptus + bias della gelosia

DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ

La sentenza della corte d'appello (poi annullata in Cassazione) poggiandosi sulla (dubbia) autorevolezza di un perito riduce la condanna dell'imputato attraverso l'adozione di una prospettiva sui fatti viziata dalla compresenza, reciprocamente rafforzante, di due bias tipici di una rappresentazione stereotipata della violenza contro le donne, quello della gelosia e quello del raptus (qui "nascosto" dietro l'inaccettabile espressione portata in aula dal presunto «sapere esperto» del consulente "soverchiante tempesta emotiva e passionale").

7. Bias della lite familiare

TESTO DELLA SENTENZA (violenza domestica)

«Va osservato, sul punto, che l'imputato è incensurato ed ha tenuto un corretto comportamento processuale; le condotte di cui all'art.572 c.p., pur collocandosi temporalmente sin dal 2002 ed estrinsecatesi in gravi episodi di violenza in ambito familiare scaturite da futili motivi, tuttavia appaiono **causate anche da una forte incompatibilità caratteriale con la parte offesa che ha finito per scatenare l'indole violenta dell'******»

7. Bias della lite familiare

DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ

Il richiamo alla bias della litigiosità – nella declinazione che delle violenze restituisce l'immagine più annacquata attraverso il riferimento a «una forte incompatibilità» – si traduce in una sentenza di condanna che però riduce in maniera evidente le responsabilità dell'imputato, laddove il nesso causale alla base della violenza è espressamente individuato in una forte incompatibilità caratteriale di cui è peraltro sembra portare la responsabilità soprattutto la parte offesa. Deprecabile anche il riferimento al tenore di vita elevato, garantito dall'uomo, come elemento di (s)valutazione dell'intensità del danno recato alla parte offesa.

Buone pratiche



1. Delegittimazione di condizioni attenuanti “pseudo-scientifiche

TESTO DELLA SENTENZA (tentato femminicidio)

«Il teste [un consulente psichiatrico] ha dichiarato che il *** è affetto da un disturbo borderline di personalità derivante dalla sua infanzia difficile (...) sia dalla vicenda sentimentale particolarmente convulsa che ha vissuto con *** e con la nascita del bambino (..) Ha affermato che, secondo il suo parere, al momento del fatto il *** si trovava in uno **“stato sognante”** ed in quella condizione di percezione della realtà **ha agito, in modo confuso e irrazionale, perdendo il controllo dei propri impulsi**, come tipicamente avviene in persone affette dal disturbo borderline di personalità, allorquando vivono situazioni di particolare stress emotivo (...) Il prof. *** ha affermato che il disturbo in questione, pur non essendo una patologia psichiatrica in senso stretto, può determinare in alcune circostanze **un temporaneo stato di incapacità di intendere e di volere** (...). Del resto lo stato "sognante" nel quale secondo il prof. *** il *** si sarebbe trovato al momento del fatto e che tuttavia non impedisce il compimento dei normali atti di vita quotidiana non costituisce una patologia psichiatrica classificata (..) Tale descrizione dello stato dell'imputato non costituisce a parere del tribunale un dato certo sulla base del quale poter affermare che il *** non fosse capace di intendere e di volere nel momento del fatto (...). Deve in ogni caso essere chiarito che, anche a voler ritenere sussistente un disturbo della personalità, lo stesso non appare poter aver nel caso che ci occupa alcuna rilevanza in termini di imputabilità. Ed invero, seppur in astratto i disturbi della personalità possono incidere (...) sulla capacità di intendere e di volere di un soggetto così integrando quell'infermità richiamata dagli artt. 88 e 89 cp, allo stesso modo tale incidenza non può essere riconosciuta agli stati emotivi e passionali non influenti sulla capacità di autodeterminazione di un soggetto (...). **Non può infatti riconoscersi alcuna rilevanza alle anomalie caratteriali, ai comportamenti disarmonici, alle deviazioni di natura sentimentale** se non integranti una situazione psichica tale da rendere ingovernabile il comportamento e dunque determinare uno stato di vera e propria infermità»

1. Delegittimazione di condizioni attenuanti “pseudo-scientifiche

DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ

La sentenza, correttamente, non riconosce alcun potenziale attenuante alla presunta condizione psicologica dello “stato sognante”, nonostante essa sia rappresentata in aula da un testimone esperto, un consulente psichiatrico. La capacità del Tribunale di “svincolarsi”, se ritenuto opportuno, dai pareri che arrivano dal mondo della consulenza psichiatrica o ancor di più da quella psicologica è rilevante (pensiamo al problema della PAS).

Il giudice chiarisce in maniera precisa nel testo delle sue motivazioni come non possa essere riconosciuta alcuna incidenza «agli stati emotivi e passionali non influenti sulla capacità di autodeterminazione» né può riconoscersi alcuna rilevanza alle «anomalie caratteriali, ai comportamenti disarmonici, alle deviazioni di natura sentimentale». Questa chiara presa di posizione del giudice, a maggior ragione perché indirizzata a disconoscere la posizione sostenuta da un soggetto esperto, può agire come argine alla diffusione di quei bias, ancora fortemente ricorrenti nei testi delle sentenze, quali gelosia e raptus che agiscono come dispositivi narrativi di deresponsabilizzazione del comportamento violento.

2. Individuazione esplicita del nesso causale tra stato emotivo della donna vittima e comportamento violento dell'uomo

TESTO DELLA SENTENZA (violenza domestica)

«La persona offesa (...) forniva una descrizione nitida, puntuale e circostanziata della sua vita familiare, indicando singoli episodi che contestualizzava nel tempo e nello spazio, chiarendo il contenuto e la frequenza delle espressioni denigratorie, ingiuriose e intimidatorie proferite nei suoi riguardi dal coniuge e **rendendo manifesto lo stato di prostrazione emotiva, a volte definito “incubo” a volte “terrore”, nel quale era venuta a trovarsi a causa delle continue vessazioni fisiche e psicologiche del ***»**

2. Individuazione esplicita del nesso causale tra stato emotivo della donna vittima e comportamento violento dell'uomo

DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ

In maniera corretta il testo della sentenza individua il nesso causale tra la condizione emotiva rappresentata dalla vittima e la condotta violenta agita dal suo convivente. È importante che lo stato di prostrazione emotiva della vittima sia in maniera esplicita ricondotto alla responsabilità dell'agire violento dell'uomo. In questo modo la ricostruzione dello stato emotivo vissuto dalla donna può svolgere in maniera piena la sua indispensabile funzione giuridica (contribuendo per esempio alla valutazione dell'entità del danno procurato). Lo stesso non può dirsi invece di quei casi in cui l'intensità del sentimento emotivo è implicitamente o direttamente ricondotto, in maniera spesso stereotipata, al carattere femminile.

3. Precisa attribuzione del “ritardo” nella denuncia alla condizione di isolamento e assoggettamento determinata dalla sistematica violenza subita in ambito familiare-domestico.

TESTO DELLA SENTENZA (violenza domestica)

«Oltre al già rimarcato livello di precisione e coerenza logica del racconto e alla totale assenza di aporie, incongruenze e contraddizioni (...) occorre considerare **il lungo, quasi interminabile, silenzio serbato dalla querelante sulle condizioni della propria vita coniugale**, delle quali la *** non avevo reso partecipi nemmeno i congiunti (genitori e sorella), **il ritardo con il quale la donna rendeva edotta l'A.G. dei maltrattamenti patiti ad opera del marito** – come detto, la denuncia querela veniva formalizzata (...) un mese dopo il volontario allontanamento dalla casa coniugale, nove mesi dopo l'inizio della frequentazione di un centro antiviolenza ed oltre cinque anni dopo i primi atti di violenza patiti – e il mancato ricorso ad accertamenti sanitari pur dopo i molteplici episodi di violenza domestica. Dato quest'ultimo, che **lungi dall'indebolire il corredo probatorio a sostegno dell'accusa lo rafforza** (...). Richiesta infatti più volte di chiarire le ragioni per le quali aveva ritenuto di non ricorrere alle cure mediche dopo le percosse subite, la *** forniva giustificazioni del tutto plausibili e peraltro indicative della condizione di isolamento e di assoggettamento nella quale comunemente si trova la vittima del delitto di cui all'art.572 c.p.p.»

3. Precisa attribuzione del “ritardo” nella denuncia alla condizione di isolamento e assoggettamento determinata dalla sistematica violenza subita in ambito familiare-domestico

DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ

La sentenza ribalta un pregiudizio diffuso che vede nei lunghi anni di sopportazione e silenzio della donna sulle violenze subito in ambito domestico-familiare un elemento che dovrebbe mettere in discussione l'attendibilità della sua testimonianza come parte offesa o comunque ridimensionare l'entità dei comportamenti violenti subiti. In questo caso invece questo lungo periodo di accettazione delle violenze viene indicato dal giudice come elemento che non solo indebolisce il corredo probatorio a sostegno dell'accusa ma lo rafforza. Inquadrando in maniera opportuna i fatti nella cornice strutturale della violenza domestica, il giudice può infatti opportunamente ricondurre il ritardo della denuncia della vittima alla gravità della condizione di isolamento e di assoggettamento nella quale era stata costretta a vivere. Significativo infine che sia fatto diretto riferimento in questo passaggio al lungo percorso di elaborazione della propria condizione che la vittima ha potuto intraprendere con il sostegno di un centro antiviolenza.

4. Disinnesco di un potenziale processo di rivittimizzazione

TESTO DELLA SENTENZA (violenza domestica)

«A fronte di un compendio probatorio tanto schiacciante, gli elementi di conoscenza forniti dalle prove a discarico, come detto tutte incentrate sulla dimostrazione di un morboso attaccamento della *** al figlio *** e ai genitori e della freddezza invece mostrata dalla donna nei riguardi del coniuge, non facevano che ulteriormente corroborare la prospettiva accusatoria. Come detto, la più plausibile lettura del comportamento della querelante nei confronti del figlio e dei suoi familiari era la rispondenza di voler proteggere se stessa e il piccolo *** dalle condotte maltrattanti del ***. Non si comprende inoltre quale altro atteggiamento se non la freddezza ed il distacco al cospetto di amici e familiari del *** potesse avere la vittima di quotidiane vessazioni. **Sorprende che si pretenda da una moglie maltrattata un atteggiamento affettuoso e complice nei riguardi del marito che la costringe ad un regime di vita mortificante ed insostenibile**».

4. Disinnesco di un potenziale processo di rivittimizzazione

DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ

La sentenza rifiuta ogni tentativo della difesa di rivittimizzare la parte offesa, rappresentandola come cattiva madre e cattiva moglie nell'intento da una lato di screditare la credibilità della donna e contemporaneamente di giustificare le azioni dell'imputato.

5. Disvelamento dei meccanismi della vittimizzazione secondaria

TESTO DELLA SENTENZA (violenza domestica)

«La **vittimizzazione secondaria** di *** è stata posta in essere da una consulente tecnica del tribunale che ha l'obiettivo istituzionale di tutelare i bambini e il loro rapporto con i genitori e che ha qualificato la vulnerabilità e la fragilità della donna non come indici che imponessero la sua tutela rafforzata anche rispetto al piccolo ***, ma come condizioni per colpevolizzarla e per ridurre il suo diritto ad un rapporto pieno con il proprio figlio. Il risultato finale, ad oggi, è che chi ha picchiato la propria compagna, chi l'ha portata al tentativo di suicidio, chi ha ostacolato l'esercizio del diritto di visita della madre, chi ha precedenti penali per reati violenti, chi si è servito della propria posizione di potere economica e di età, chi ha sottratto il figlio con violenza, facendolo piangere e strappandolo alla propria madre in un servizio sociale ha l'affido esclusivo. **Si tratta di una evidente forma di vittimizzazione primaria e secondaria vietata a qualsiasi autorità.** (...) Questo è potuto accadere in quanto, nel complesso percorso della *** nei diversi ambiti istituzionali e medici, non si è tenuto in debito conto il concetto di vulnerabilità, intesa appunto come categoria giuridica che appartiene al nostro ordinamento in forza della normativa richiamata e con uno specifico perimetro interpretativo di contenuto relazionale e dunque relativo; concetto giuridico da non confondere con l'incapacità e la fragilità soggettiva di chi ne è colpita a causa della violenza che subisce. Quindi **la vulnerabilità non è uno status della persona, ma una "posizione" o "condizione" connessa proprio ad una specifica relazione affettiva e di potere**».

5. Disvelamento dei meccanismi della vittimizzazione secondaria

DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ

La giudice nella sentenza opera un sistematico disvelamento dei meccanismi che sono alla base della vittimizzazione secondaria. Il testo della sentenza chiarisce in maniera puntuale e definitiva come la vulnerabilità di una madre vittima di violenza domestica debba necessariamente essere ricondotta non allo status della persona ma alle condizioni determinate da una specifica relazione affettiva e di potere. La vittimizzazione secondaria invece agisce laddove tale condizione di fragilità viene imputata dalle istituzioni a responsabilità e mancanze personali della donna maltrattata che invece di essere riconosciuta come un soggetto meritevole di una tutela rafforzata della propria posizione giuridica viene piuttosto colpevolizzata e non garantita nei suoi diritti.

Info @
www.progettostep.it

step@unitus.it



"Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità"



Luca Massidda. **STEP** – Stereotipo e pregiudizio. Per un cambiamento culturale nella rappresentazione di genere in ambito giudiziario, nelle forze dell'ordine e nel racconto dei media. Progetto coordinato dalla prof.ssa Flaminia Saccà.